

# COMUNE DI CARINARO

## PROVINCIA DI CASERTA

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 2021 - 16</b> <b>Data 30-08-2021</b>	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI</b>
---	---

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **Agosto**, alle ore **10:35** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente** in data **16-08-2021** prot. n. **8056** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, pubblica, in **prima** convocazione. Presiede la seduta il Consigliere dott.ssa Elisabetta Mauriello in qualità di **Presidente** del Consiglio.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 10 e assenti n. 3 come segue:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
AFFINITO NICOLA	X		DELL'APROVITOLA		X
MORETTI MARIO	X		MARIANNA	X	
MASI STEFANO		X	SEPE PAOLO	X	
BRACCIANO ALFONSO	X		ZAMPELLA GIOVANNI	X	
BARBATO NICOLA MAURO	X		SGLAVO NICOLA	X	
MARINO SERENA	X				
BARBATO RACHELE		X			
BARBATO EUFEMIA	X				
MAURIELLO ELISABETTA	X				

Fra gli assenti sono giustificati i Signori : \_\_\_\_\_

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Immacolata Di Saia, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

#### **OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI**

#### **Visti:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**Richiamati** quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

**Tenuto conto** del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *“(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.*

**Tenuto conto** di adeguare integrando/modificando alcuni articoli del regolamento per meglio disciplinare l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

**Visto** il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24, del 30/06/2015 e modificato con delibera n.75 del 30/11/17 , adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**Considerati** altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visti** inoltre:

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: *“... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”;*
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *“...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#).”;*
- l'art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),*

*dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)*”.

- la nota di chiarimento IFEL del 07 agosto 2020 sui termini di approvazione delle aliquote o tariffe dei tributi e dei regolamenti delle entrate;
- la risoluzione n.1/DF del 2011 del MEF nella quale si dà atto che in caso di intervenuta approvazione del bilancio di previsione il Comune può legittimamente approvare o modificare le delibere tariffarie e quindi anche i rispettivi regolamenti tributari;

**Visto** il Decreto legislativo del 03/09/2020 n. 116, in Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

**Ritenuto opportuno** riorganizzare il servizio disciplinando sia le utenze domestiche che quelle NON Domestiche, oltre ad agevolazioni e riduzioni come previste nel proposto Regolamento TARI;

**Visto** l'art. 30 c.5 D.L. 22/03/2021 n. 41 che prevede *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*;

**Visto** l'art. 2 del D.L. del 30/06/2021 n. 99, che ha prorogato il termine di cui sopra al 31 luglio 2021;

**Acquisiti** i Pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL e alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL;

**Dato inoltre atto** del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

**Vista** la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Tanto** premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

## **PROPONE**

**1) Di approvare** il Regolamento TARI, di cui all'allegato “A” della presente deliberazione che forma parte integrante;

# Comune di Carinaro

## PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Area Contabile

Ufficio : RAGIONERIA

### PROPOSTA DI CONSIGLIO

**N. 109 DEL 02-08-2021**

**Oggetto: *APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI***

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 1 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della pro deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 02-08-2021

Il Responsabile del Settore

**ELENA BARBATO**

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispetti collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/ 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Ammini secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

# Comune di Carinaro

## PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Area Contabile  
Ufficio : RAGIONERIA

### DELIBERA DI CONSIGLIO

### PROPOSTA N. 109 DEL 02-08-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI**

#### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approv 2000, n. 267, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTAB deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 02-08-2021

Il Responsabile del Settore

ELENA BARBATO

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82, collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione tecnica previste dal D. lgs. 82/2005.

### **Il Consiglio Comunale**

Relazione il Sindaco che espone le novità apportate dal regolamento TARI

Prende la parola Zampella che precisa che il regolamento è un atto dovuto e che gli articoli non si prestano a modifica pertanto invitiamo l'Amministrazione a diffondere opuscoli chiarificativi alle famiglie ed infine chiediamo se è possibile offrire le compostiere a un gruppo di utenze ai fini di utilizzazione nei termini regolamentari così come invitiamo ad un controllo puntualesoprattutto alle aziende che dichiarano l'autosmaltimento.

L'Assessore Marino chiarisce che la cultura ambientale va stimolata, in forma che gli opuscoli già esistono dall'anno scorso e sono stati distribuiti ed ancora per quanto riguarda le compostiere contiamo di esaminare le diverse eventuali richieste che dovessero pervenire.

Potremmo altresì acquistare cestini per il compost ed altro ancora al fine di migliorare la raccolta differenziata.

Il messaggio ambientale deve essere sempre incentivato ed anche migliorato con iniziative mirate.

Il Consigliere Zampella dichiara di condividere di fare politica culturale e per evitare errori sulla differenziata siamo disposti anche a lavorare insieme esprimiamo parere favorevole con la precisazione già fatta dal revisore sul ritardo dell'adozione del regolamento.

Il Sindaco risponde chiarendo che la previsione del termine del 31 Luglio 2021 ai fini dell'adozione del regolamento TARI può essere vincolante per i comuni che dovevano cambiare le proprie tariffe le nostre rimangono invariate in quanto l'azione amministrativa ha consentito il mantenimento degli equilibri finanziari per le tariffe TARI.

Vista l'allegata proposta

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 TUEL

Con i seguenti voti: favorevoli all'unanimità

### **DELIBERA**

Di approvare il REGOLAMENTO TARI

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con separata e successiva votazione favorevole

all'unanimità

# Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

SERVIZIO : Area Contabile  
Ufficio : RAGIONERIA

PROPOSTA N. 109 DEL 02-08-2021

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 30-08-2021

**Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI**

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente del  
Consiglio  
Comunale**

Mauriello  
Elisabetta

**Il Segretario  
Comunale**

Dott.ssa Immacolata  
Di Saia

x  
l'originale

Documento  
informatico  
firmato  
digitalmente  
ai  
sensi  
del  
T.U.  
445/2000  
e del  
D.Lgs  
82/2005  
e  
rispettive  
norme

collegate,  
il  
quale  
sostituisce  
il  
documento  
cartaceo  
e la  
firma  
autografa.

x la  
copia

La  
firma  
autografa  
è  
sostituita  
da  
indicazione  
a  
stampa  
dei  
soggetti  
responsabili  
ai  
sensi  
del  
D.Lgs  
12/02/93,  
n. 39,  
art.  
3,  
c.2.  
L'originale  
del  
documento  
informatico  
è  
stato  
prodotto  
e  
conservato  
dall'Amministrazione  
secondo  
le  
regole  
tecniche  
previste  
dal D.  
lgs.  
82/2005.

# Comune di Carinaro

## PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Area Contabile

Ufficio : RAGIONERIA

### PROPOSTA DI CONSIGLIO

**N. 109 DEL 02-08-2021**

**Oggetto: *APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI***

#### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**Carinaro, Li 02-08-2021**

**Il Responsabile del Settore**

**ELENA BARBATO**

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettivi collegati, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/03/99, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

# Comune di Carinaro

## PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Area Contabile

Ufficio : RAGIONERIA

### DELIBERA DI CONSIGLIO PROPOSTA N. 109 DEL 02-08-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI  
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con la Legge n. 2000, n. 267, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della deliberazione indicata in oggetto.

**Carinaro, Lì 02-08-2021**

**Il Responsabile del Settore  
BARBATO ELENA**

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e delle norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato digitalmente secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

# Comune di Carinaro

**PROVINCIA DI CASERTA**

**SERVIZIO : Area Contabile**

**Ufficio : RAGIONERIA**

**PROPOSTA N. 109 DEL 02-08-2021**

**DELIBERA DI**

**N. 16 DEL 30-08-2021**

**Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI**

## *Attestazione di pubblicazione*

Il sottoscritto **ANGELA SAGLIOCCO**, Messo comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

*CHE la presente deliberazione: è stata affissa a questo Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dal **07-09-2021** al **22-09-2021** come prescritto dall'art.124, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 Carinaro, li **07-09-2021***

*Il Messo Comunale*  
**ANGELA SAGLIOCCO**



# Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

C.F. 81001470616 - P.IVA 00239180615  
Ufficio del Revisore Unico

**PARERE n° 24 del 04 Agosto 2021**  
(ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b del Tuel)

**Oggetto: Approvazione regolamento TARI.- Proposta di delibera n°109 del 02.08.2021.-**

Il sottoscritto Revisore Unico, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 9.09.2020, in riferimento alla proposta di delibera n°109 del 02.08.2021 in oggetto, sulla documentazione pervenuta con pec del 03/08/2021 espone quanto segue al fine di esprimere parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale di "Approvazione regolamento TARI".

**Visto**

- il D.lgs. n. 116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e attuazione di altri atti dell'Unione europea, che apportando modifiche al D.lgs. n. 152/2006 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo. In particolare il decreto legislativo n. 116 del 2020 è intervenuto su: l'art. 183 del TUA, introducendo al comma 1, lett. b-ter), la definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando, al punto 2, i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati";
- l'articolo 30, comma 5, del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), che prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;
- l'art. 2 del D.l. del 30.06.2021 n°99 che ha prorogato il termine di cui sopra al 31 luglio 2021;

**Considerato:**

- che il decreto legislativo 03/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020, tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinqies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021";
- che l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- che l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**Rilevato:**

il vigente regolamento approvato con la deliberazione di consiglio comunale n°24 del 30.06.2015 e modificato con delibera n°755 del 30.11.2017 adottata ai sensi dell'art.52 del D.l.446/97;

**Visto**

- l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8;
  - lo statuto Comunale;
  - la circolare Mef 2/d del 22.11.2019;
  - i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n°267/2000 del TUEL e alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sempre ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n°267/2000 del TUEL.
- Esprime parere favorevole all'approvazione del Regolamento TARI evidenziando che la proposta e l'approvazione è intervenuta oltre i termini previsti dalla legge.

Il Revisore Unico  
dott. Antonio Piluso



# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI (Tassa Rifiuti)**

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.08.2021

Comune di Carinaro  
Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa Rifiuti)

Articolo 1 .....	5
Oggetto del regolamento .....	5
Articolo 2 .....	5
Soggetto attivo.....	5
Articolo 3 .....	6
Presupposto .....	6
Articolo 4 .....	6
Soggetti passivi .....	6
Articolo 5 .....	7
Locali e aree scoperte soggetti al tributo.....	7
Articolo 6 .....	7
Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo .....	7
Articolo 7 .....	9
Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche .....	9
Articolo 8 .....	10
Tariffa del tributo.....	10
Articolo 9 .....	10
Determinazione della base imponibile .....	10
Articolo 10 .....	11
Istituzioni scolastiche statali.....	11
Articolo 11 .....	11
Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....	11
Articolo 12 .....	12
Determinazione delle tariffe del tributo .....	12
Articolo 13 .....	13
Piano finanziario .....	13
Articolo 14 .....	13
Classificazione delle utenze non domestiche.....	13
Articolo 15 .....	14
Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....	14
Articolo 16 .....	16
Mancato svolgimento del servizio.....	16
Articolo 17 .....	16
Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche .....	16
Articolo 18 .....	16
Riduzione per le utenze non domestiche.....	16

Articolo 19 .....	20
Riduzioni tariffarie .....	20
Articolo 20 .....	21
Altre riduzioni ed esenzioni .....	21
Articolo 21 .....	22
Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	22
Articolo 22 .....	22
Tributo giornaliero.....	22
Articolo 23 .....	23
Tributo provinciale.....	23
Articolo 24 .....	24
Obbligo di dichiarazione.....	24
Articolo 25 .....	24
Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	24
Articolo 26 .....	26
Periodo di applicazione del tributo .....	26
Articolo 27 .....	27
Riscossione.....	27
Articolo 28 .....	28
Verifiche ed accertamenti .....	28
Articolo 29 .....	30
Rimborsi e compensazione .....	30
Articolo 30 .....	30
Funzionario Responsabile .....	30
Articolo 31 .....	31
Sanzioni, interessi, dilazioni.....	31
Articolo 32 .....	31
Accertamento con adesione .....	31
Articolo 33 .....	32
Riscossione coattiva.....	32
Articolo 34 .....	32
Contenzioso.....	32
Articolo 35 .....	32
Trattamento dei dati personali.....	32
Articolo 36 .....	32
Entrata in vigore e abrogazioni.....	32
Articolo 37 .....	32

Comune di Carinara  
Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa Rifiuti)

Clausola di adeguamento .....	32
ALLEGATO 1 .....	34
TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	34

## **Articolo 1**

### *Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n° 446/97, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n° 147/2013 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo le condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n° 147/2013.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n° 158/99 ed alle deliberazioni di ARERA .
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2**

### *Soggetto attivo*

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Articolo 3**

#### *Presupposto*

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del servizio
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuato dall'articolo 5 del presente regolamento.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

### **Articolo 4**

#### *Soggetti passivi*

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, derivante, per esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Nel caso di unità immobiliari "locate ammobiliate" si presume che l'utilizzo temporaneo sia di durata non superiore ai sei mesi nel corso dell'anno stesso. In caso contrario il proprietario dovrà presentare apposita dichiarazione annuale come previsto dal comma 4 del successivo art. 26.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali o le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte utilizzate in uso esclusivo, nei confronti del soggetto gestore.

## **Articolo 5**

### *Locali e aree scoperte soggetti al tributo*

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso. Si considerano soggetti tutti i locali ad uso domestico, anche se di fatto non utilizzati, dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento anche se di fatto non utilizzati. Si precisa che non deve essere considerata utenza attiva quella dell'acqua qualora serva più unità abitative. Per i locali ad uso non domestico sono soggetti al tributo quelli forniti di impianti, attrezzature e in ogni caso tutti quelli nei quali è ufficialmente assentito l'esercizio di una attività.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, riferibile alle utenze non domestiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

## **Articolo 6**

### *Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo*

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
    - Utenze domestiche
    - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
    - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 3 del presente regolamento;
  - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre terra;
  - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto, debitamente segnalate con relativa segnaletica orizzontale;
  - le superfici utilizzate per attività sportive per la parte riservata ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, non direttamente adibite ad attività sportiva;
  - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze; c)

aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione.

### **Articolo 7**

#### *Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche*

1. Per la definizione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche si rimanda all'art 183 co 1 lettera b-ter punto 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ed agli allegati L quater e L quinquies in esso richiamati.
2. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi delle utenze non domestiche ove si formano di regola rifiuti speciali ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, la superficie assoggettabile a tariffa è calcolata applicando una riduzione in base alla seguente tabella:

<b>categoria di attività</b>	<b>% di abbattimento della superficie</b>
Attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto	10%
Attività di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10%
Attività artigianali tipo tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, tintorie, carpenterie ed analoghi	10%
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	10%

4. L'esenzione o riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare nella dichiarazione di cui al successivo art. 44

le superfici produttive di rifiuti speciali ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Nella dichiarazione dovrà essere indicata anche la superficie nella quale si producono contestualmente rifiuti urbani e rifiuti speciali. In caso di mancata indicazione in denuncia di dette superfici così come sopra specificato, l'esenzione o la riduzione decoreranno solo dal momento in cui ne verrà data comunicazione con la prevista dichiarazione.

## **Articolo 8**

### *Tariffa del tributo*

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, con i criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e delibere di ARERA e dell'art. 11 del presente regolamento.

## **Articolo 9**

### *Determinazione della base imponibile*

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data, per tutti gli immobili oggetto di imposizione, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu/Tares
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali delle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui al comma 647 della Legge 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale,

secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati, con mezzi idonei a garantire la conoscibilità dell'atto, la nuova superficie imponibile.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

## **Articolo 10**

### *Istituzioni scolastiche statali*

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008.
2. La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo in base all'art 1, comma 655 della Legge 147/2013.

## **Articolo 11**

### *Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti*

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, individuati in base ai criteri definiti dalla normativa vigente e da ARERA.
3. I costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche sono determinati annualmente dal piano finanziario, come indicato dalle Deliberazioni di ARERA

## **Articolo 12**

### *Determinazione delle tariffe del tributo*

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 444, della L. 228/2012, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e per utenze non domestiche. Quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, indicate da ARERA, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito.
6. Ai fini della determinazione della quota fissa e variabile si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle Deliberazioni e Determinazioni di ARERA in materia.

7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

### **Articolo 13**

#### *Piano finanziario*

1. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

### **Articolo 14**

#### *Classificazione delle utenze non domestiche*

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.IIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile potenziale produttività di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Nel caso di ubicazione in luoghi diversi, verrà valutato caso per caso l'eventuale inserimento in categorie differenti a seconda dell'effettiva diversa destinazione d'uso.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere corrisposto come utenza non domestica in base alla categoria dell'attività svolta.
6. Si precisa che, indipendentemente dalla natura dei rifiuti prodotti nei locali destinati all'attività principale (speciali o urbani), continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, per le superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.

### **Articolo 15**

#### *Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche*

1. Per utenza domestica si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

3. Per i nuclei familiari residenti nel comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici alla data di elaborazione degli avvisi di pagamento di cui al comma 2 dell'art. 28 valevole per l'intera annualità. Per le nuove utenze si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.
4. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le unità immobiliari "locate ammobiliate", per le quali non è stata presentata dichiarazione annuale ai sensi art. 4, comma 3 del presente regolamento, nonché per quelle di proprietà di non residenti, utilizzate dagli stessi, la tariffa di riferimento è variabile in base alla superficie tassabile:
  - 1 componente per superfici sino a 45 mq
  - 2 componenti per superfici tra 45,01 mq e 85 mq
  - 3 componenti per superfici tra 85,01 mq e 120 mq
  - 4 componenti per superfici tra 120,01 mq e 150 mq
  - 5 componenti per superfici tra 150,00 mq e 200 mq
  - 6 componenti per superfici oltre 200 mq.

E' fatta comunque salva la possibilità per il soggetto passivo di documentare l'eventuale minor e/o maggior numero di componenti del nucleo che utilizza l'immobile.
7. Per le unità immobiliari di proprietà di residenti, tenute a disposizione con allacci alle reti di distribuzione di pubblici servizi e presenza di mobili, ma di fatto senza la presenza del nucleo familiare, la tariffa di riferimento, è quella di 1 componente.

## **Articolo 16**

### *Mancato svolgimento del servizio*

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo per il periodo di mancato svolgimento.

## **Articolo 17**

### *Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche*

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico con utilizzo della compostiera è prevista una riduzione del 10% della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune o al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o al soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

## **Articolo 18**

### *Riduzione per le utenze non domestiche*

1. In attuazione di quanto disposto dall'art 238 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art 183 co 1 lettera b-ter punto 2 del D.Lgs. 152/06 che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati a recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della tariffa) a condizione che l'utenza non domestica trasmetta all'ufficio tributi comunale:
  - a) contratto avente durata almeno quinquennale con il soggetto che si occuperà della gestione dei rifiuti (ovvero autocertificazione avente i medesimi contenuti) dal quale risulti chiaramente:
    1. categoria e classe di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali del soggetto privato che gestirà i rifiuti, che dovrà essere coerente con i rifiuti oggetto del contratto
    2. elenco dei codici CER dei rifiuti urbani affidati al privato
    3. per ciascun codice CER, impianto/i di recupero ai quali ciascun rifiuto verrà conferito
  - b) Quantitativo stimato di produzione annuale per ciascun codice CER
  - c) attestazione/i – anche sotto forma di autocertificazione - di ciascuno degli impianti di recupero riportati nel contratto che dichiara che i rifiuti conferiti dall'utenza non domestica verranno avviati a recupero ed indicazione delle modalità di recupero ai quali gli stessi verranno sottoposti
  - d) consegna con cadenza semestrale entro il 31/7 di ciascun anno per i dati del primo semestre ed entro il 31/1 dell'anno successivo per i dati del secondo semestre di:
    - I. prospetto riepilogativo del semestre che riporti, per ciascun codice CER, la quantità conferita al soggetto privato e le quantità conferite ai singoli impianti di recupero, con indicazione, ove possibile, della percentuale di recupero conseguita dall'impianto
    - II. copia (anche sotto forma di scansione) della quarta copia dei formulari di identificazione del rifiuto timbrata per ricevuta dall'impianto di recupero indicato nel contratto - e/o dei sistemi di registrazione implementati ai sensi di legge in sostituzione dei f.i.r. – distinti per ciascun codice CER.

2. L'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti dovrà essere richiesta entro e non oltre il 31/5 di ogni anno.
3. L'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti avrà durata di anni cinque
4. Qualora nel corso della durata quinquennale dell'esclusione dovessero modificarsi le condizioni indicate nel contratto iniziale di cui al comma 1 lett. a), dovrà essere presentata comunicazione di aggiornamento. Qualora la variazione riguardi la tipologia dei rifiuti prodotti che comporti variazione dell'entità dell'esclusione la comunicazione, avente i contenuti del comma 1, dovrà essere presentata entro i termini di cui al comma 2.
5. Affinché venga mantenuta l'esclusione alla scadenza del contratto, l'utenza non domestica dovrà presentare una nuova istanza avente i contenuti indicati al comma 1., nelle tempistiche indicate al comma 2.
6. L'utenza non domestica che, prima della conclusione della durata contrattuale quinquennale, intendesse richiedere nuovamente l'erogazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani dovrà presentare apposita istanza entro il 30/6 dell'anno precedente al quale si richiede il ripristino del servizio. A seguito di istruttoria congiunta dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio Ecologia verrà comunicato al richiedente l'accettazione o meno della richiesta. In caso di esito positivo il servizio pubblico verrà erogato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di comunicazione di accoglimento dell'istanza.
7. Nei casi in cui si applica il presente articolo, la corresponsione della parte fissa della TARI relativa alle superfici dove si producono rifiuti urbani è comunque dovuta.
8. Fino all'attivazione della misurazione di tutte le frazioni di rifiuti raccolti, poiché attualmente la tassa rifiuti viene calcolata in base al metodo presuntivo ex DPR 158/99, l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria dei rifiuti (parte variabile) verrà calcolata come percentuale di riduzione del coefficiente  $K_d$  determinato per l'attività non domestica, secondo la seguente tabella, determinata in base ai risparmi e/o ai maggiori oneri che saranno in capo al comune a seguito dell'esclusione (parziale o totale) dell'utenza dal servizio pubblico:

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>CER</i>	<i>% riduz K<sub>d</sub></i>
-----------------	--------------------	------------	----------------------------------

<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>	<i>40%</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>	<i>10%</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>	<i>5%</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>	
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>	<i>5%</i>
	<i>Plastica dura in centro di raccolta</i>	<i>200139</i>	<i>10%</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>	<i>20%</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>	
<i>METALLI</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>	<i>5%</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>	
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>	<i>5%</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>	
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>	<i>30%</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>	
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>	
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>	<i>20%</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>	<i>50%</i>

9. Le percentuali di riduzione dei Kd di cui alla tabella precedente si applicano per frazione di rifiuti – indipendentemente dai codici CER alternativi indicati per la medesima frazione - ad esclusione di quelle frazioni di rifiuti per le quali a fianco di ciascun codice CER sono esplicitamente indicate percentuali distinte.

10. Le percentuali di riduzione dei Kd per frazione di rifiuto (o per CER dove sono esplicitamente indicate percentuali distinte all'interno della medesima frazione) si sommano fino alla concorrenza massima del 100%.
11. In ogni caso la CONDIZIONE DI APPLICAZIONE della riduzione per frazione di rifiuto o per CER è che nell'arco dell'anno l'utenza non domestica dimostri di aver effettivamente avviato a recupero una quantità di quel rifiuto, in sede di trasmissione dei prospetti riepilogativi semestrali.

### **Articolo 19**

#### *Riduzioni tariffarie*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della Legge 147/2013 la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi :
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da parte di non residenti - riduzione del 20%
  - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da parte di residenti - riduzione del 10%
  - c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività - riduzione del 20%
  - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero - riduzione del 20%
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

## Articolo 20

### *Altre riduzioni ed esenzioni*

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:
  - per le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 65 mq utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pur di età superiore a 65 anni, quando gli stessi coniugi dichiarano di non possedere alcun reddito al di fuori di quello derivante dalla pensione minima dell'Inps o comunque ad essa parametrata e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto, il tributo è dovuto applicando la riduzione del 50%
  - per le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 65 mq utilizzate da tutti i soggetti passivi con ISEE non superiore a euro 2.000,00, il tributo è dovuto applicando la riduzione del 50%
  - Riduzione del 15% per le abitazioni con un unico occupante
  - Riduzione del 15% per nuclei familiari composti da persone con età superiore ai 65 anni percettrici di pensione minima erogata dall'INPS e abitazione in affitto
  - Riduzione, per i nuclei familiari nei quali sia presente un componente invalida civile al 100%, come dal seguente prospetto:
    - Fascia A - ISEE da €. 0,00 a €. 12.000,00 - Riduzione di €. 100,00
    - Fascia B - ISEE da €. 12.001,00 a €. 22.000,00 - Riduzione di €. 80,00
    - Fascia C - ISEE da €. 22.001,00 a €. 32.000,00 - Riduzione di €. 60,00
    - Fascia D - ISEE da €. 32.001,00 a €. 42.000,00 - Riduzione di €. 40,00
    - Per ISEE superiore ad €. 42.000,00 nessuna riduzione
2. Sono esenti dalla tassa oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti:
  - a) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento
  - b) i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello stato con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  - c) le superfici occupate dalle onlus riconosciute, a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n° 460 del

04.12.1997, ed utilizzate per i propri fini istituzionali;

- d) gli immobili di pronta accoglienza, gestiti in base a convenzione sottoscritta con il comune.
3. Le riduzioni ed esenzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Le riduzioni ed esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

## **Articolo 21**

### *Cumulo di riduzioni e agevolazioni*

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. La riduzione prevista dal comma 1 dell'art. 21 non può essere cumulata con nessun'altra riduzione od agevolazione.
3. La riduzione complessiva, salvo quanto previsto dal precedente comma, non può comunque superare il 30% della quota fissa e variabile.

## **Articolo 22**

### *Tributo giornaliero*

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno/trecentosessantacinque) della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Sono esenti dal pagamento del tributo giornaliero le occupazioni effettuate dai soggetti titolari di autorizzazione e concessione di posteggi in "area mercatale".

### **Articolo 23**

#### *Tributo provinciale*

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

## **Articolo 24**

### *Obbligo di dichiarazione*

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per gli immobili dati in "affitto ammobiliato" dal proprietario dell'immobile;
  - c) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## **Articolo 25**

### *Contenuto e presentazione della dichiarazione*

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne ha determinato l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, eventuale recapito telefonico o indirizzo email) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, eventuale recapito telefonico o indirizzo email, l'eventuale diverso indirizzo presso il quale inviare comunicazioni) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, il titolo qualificativo dell'occupazione, i dati catastali, il numero civico e il numero dell'interno ove esiste, dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
4. Per le unità immobiliari "locate ammobiliate" nel caso in cui l'utilizzo temporaneo sia di durata superiore ai sei mesi nel corso dell'anno, il proprietario dovrà presentare apposita dichiarazione annuale nella quale dovranno essere riportati per ogni unità immobiliare data in affitto:
  - a) i dati catastali, il numero civico e il numero dell'interno ove esiste
  - b) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) degli occupanti
  - c) la data di inizio e fine occupazione documentata dal contratto di locazione e comunicazione di estinzione dello stesso.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzione dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., eventuale recapito telefonico o email) codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale;
  - b) i dati identificativi del legale rappresentate o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali , il numero civico e il numero dell'interno ove esiste, dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, firmata e accompagnata da copia della carta d'identità, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. In caso di attivazione di un sistema di presentazione telematica il contribuente potrà compilare ed inviare la dichiarazione direttamente con l'utilizzo dell'apposito portale.
  7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione della richiesta di pagamento.
  8. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
  9. I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini Tarsu/TARES, per i quali non sono intervenute variazioni, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

## **Articolo 26**

### *Periodo di applicazione del tributo*

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali od aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione purchè debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo precedente, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

#### **Articolo 27**

##### *Riscossione*

1. Il tributo è versato direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o tramite altre modalità di pagamento previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per TARI e TEFA (tributo provinciale), l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché dalle deliberazioni di ARERA.
3. Il pagamento degli importi dovuti, riepilogati nell'avviso, deve essere effettuato in 2 rate con scadenza 31 luglio, 02 dicembre. La prima rata verrà calcolata applicando le tariffe relative all'anno precedente. La seconda rata, a conguaglio sulla base delle tariffe relative all'anno di competenza. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione, nell'anno successivo. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi altrimenti è arrotondato all'euro inferiore, in base a

quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. Limitatamente all'annualità 2020, tenuto conto dell'emergenza COVID, le scadenze della rate per il pagamento sono 30 settembre, 02 dicembre;

4. Nel caso di mancato pagamento dell'avviso, verrà inviato atto di intimazione al pagamento, maggiorato delle spese postali. Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro 60 gg dal ricevimento dell'intimazione.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.  
Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale, è inferiore a € 5,00.

## **Articolo 28**

### *Verifiche ed accertamenti*

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 25 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di

accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo previsto dall'art. 31 del presente regolamento .

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altra modalità di pagamento prevista dalla normativa vigente-
5. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, compreso di sanzioni ed interessi è inferiore a € 12,00 annui.

### **Articolo 29**

#### *Rimborsi e compensazione*

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
5. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore a € 12,00 (comprensivo di interessi)

### **Articolo 30**

#### *Funzionario Responsabile*

1. A norma dell'art. 1, comma 692 della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

### **Articolo 31**

#### *Sanzioni, interessi, dilazioni*

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui ai precedenti art. 29, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. Possono essere richieste dilazioni di pagamento relative agli accertamenti emessi e all'atto di irrogazione delle sanzioni di cui precedente comma 4, in base a quanto previsto dal vigente regolamento comunale delle entrate.

### **Articolo 32**

#### *Accertamento con adesione*

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

### **Articolo 33**

#### *Riscossione coattiva*

1. In caso di omesso versamento degli avvisi di accertamento e omesso versamento della sanzione irrogata ai sensi del precedente art. 32, comma 4, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

### **Articolo 34**

#### *Contenzioso*

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 546/1992 e successive modificazioni

### **Articolo 35**

#### *Trattamento dei dati personali*

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n° 679/2016.

### **Articolo 36**

#### *Entrata in vigore e abrogazioni*

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01.01.2020.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

### **Articolo 37**

#### *Clausola di adeguamento*

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI  
PRODUZIONE DEI RIFIUTI

	<i>Descrizione</i>
1	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>
2	<i>Cinematografi e teatri</i>
3	<i>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>
4	<i>Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi</i>
6	<i>Esposizioni, autosaloni</i>
7	<i>Alberghi con ristorante</i>
8	<i>Alberghi senza ristorante</i>
9	<i>Case di cura e riposo</i>
10	<i>Ospedali</i>
11	<i>Uffici, agenzie</i>
12	<i>Banche, istituti di credito e studi professionali</i>
13	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</i>
14	<i>Edicole, farmacie, tabaccaio, pluri licenze</i>
15	<i>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</i>
16	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>
17	<i>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</i>
18	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</i>
19	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>
20	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>
21	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>
22	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i>
23	<i>Mense, birrerie, hamburgerie</i>
24	<i>Bar, caffè, pasticcerie</i>

Comune di Carinaro  
Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa Rifiuti)

25	<i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>
26	<i>Pluri licenze alimentari e/o miste</i>
27	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>
28	<i>Ipermercati di generi misti</i>
29	<i>Banchi di mercato generi alimentari</i>
30	<i>Discoteche e night club</i>
31	<i>Aerostazione</i>